



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 769 del 13 luglio 2016

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate da E.R.S.U. Catania e da GSA Gruppo Servizi Associati S.p.a. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU Catania e degli uffici amministrativi – Importo a base di gara: euro 2.506.562,16 - S.A. E.R.S.U. Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Catania

PREC 43/16/S

Attribuzione punteggi offerta economica

Le formule devono essere tali da rendere possibile l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando.

Il Vice Presidente di una società non è tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 del codice degli appalti se, alla stregua dello statuto, il potere di rappresentanza gli spetta in via eventuale e comunque senza i caratteri della automaticità e della immediatezza.

Art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 16596 del 1° febbraio 2016 presentata dalla S.A. E.R.S.U. Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Catania, la quale rappresenta che l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economica veniva effettuata applicando la formula del bando in funzione del ribasso offerto e risultava aggiudicataria provvisoria la ditta Multi Professional Service S.r.l.. Tuttavia, a seguito dei rilievi formulati dalla ditta GSA Gruppo Servizi Associati S.p.a., giunta seconda nella graduatoria provvisoria, la Commissione di gara procedeva al ricalcolo dei punteggi dell'offerta economica in funzione del prezzo offerto e in tal modo la GSA risultava prima in graduatoria; la ditta Multi Professional Service S.r.l. contestava quindi il possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla GSA, per non aver prodotto autodichiarazione del Vice Presidente sull'assenza di cause di esclusione, ed inoltre rilevava che la formula del bando non era applicabile alle gare per servizi; la S.A. chiede quindi parere in ordine alla legittimità della sopra evidenziata procedura;

VISTA l'istanza prot. n. 63370 del 20 aprile 2016 presentata dalla GSA Gruppo Servizi Associati S.p.a., la quale lamenta che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria in data 29 settembre 2015, la S.A. non ha ancora effettuato l'aggiudicazione definitiva, e chiede parere sulla correttezza del calcolo del punteggio dell'offerta economica sulla base del prezzo offerto, nonché sulla causa di esclusione eventualmente determinata dall'assenza delle dichiarazioni del Vice Presidente;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTE le memorie delle parti;

VISTO il disciplinare di gara che, all'art. 3 punto 4) prevede che «Per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche si individuano i seguenti parametri di riferimento:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente medesimo

Pi= Prezzo più basso

C= Coefficiente 30

Po= Prezzo offerto

Per la determinazione del coefficiente da attribuire al prezzo offerto, verrà utilizzata la seguente formula dove $X = \frac{P_i \times C}{P_o}$ »;

P_o

VISTA la determinazione 24 novembre 2011, n. 7 par. 5, dove si precisa che «le procedure e le formule stabilite nel Regolamento consentono di attribuire il punteggio stabilito nel bando di gara in tutti i suoi valori. In ogni caso, al valore più favorevole (nel caso del prezzo: ribasso massimo o prezzo minimo) deve corrispondere il coefficiente pari ad uno ed al valore meno favorevole (nel caso del prezzo: ribasso zero o prezzo posto a base di gara) deve corrispondere il coefficiente pari a zero. La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando. Al riguardo, le formule previste nel Regolamento garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l'equilibrio tra i criteri di valutazione»; la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 23/2/2015 n. 856) ha rimarcato che «il coefficiente deve essere ottenuto mediante il rapporto tra i ribassi e non già i prezzi offerti in valore assoluto. Deve sottolinearsi al riguardo che solo questo metodo consente di rispettare la dovuta proporzionalità tra le offerte presentate in relazione all'elemento che ne consente la discriminante dal punto di vista valutativo, e cioè appunto il ribasso sulla base d'asta» (v. anche Consiglio di Stato sez. V 25/6/2014 n. 3203); e il Parere di Precontenzioso n. 140 del 26 agosto 2015, secondo cui la formula da utilizzare per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica deve consentire di attribuire l'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando;

VISTA la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, relativa all'art. 38, co. 2-bis d.lgs. 163/2006, laddove chiarisce che «La nuova previsione, dunque, esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede l'obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze. L'esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

integri o regolarizzati le dichiarazioni carenti o irregolari)»; e il Parere di Precontenzioso n. 19 del 25 febbraio 2015, secondo cui il Vice Presidente di una società non è tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 del codice degli appalti se, alla stregua dello statuto, il potere di rappresentanza gli spetta in via eventuale e comunque senza i caratteri della automaticità e della immediatezza;

RITENUTO che, nel caso di specie, la formula utilizzata non è conforme alla normativa di settore in quanto non è proporzionale e non consente di attribuire l'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la formula utilizzata non è conforme alla normativa di settore in quanto non è proporzionale e non consente di attribuire l'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando;
- il Vice Presidente di una società non è tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 del codice degli appalti se, alla stregua dello statuto, il potere di rappresentanza gli spetta in via eventuale e comunque senza i caratteri della automaticità e della immediatezza; in ogni caso la mancanza della dichiarazione poteva essere regolarizzata.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2016
Il Segretario Maria Esposito